



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

D.D.G. 2100/449

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”, e ss. mm. ii. e in particolare, l’articolo 23-ter, con cui, nell’abrogare la Legge 6 febbraio 1992, n. 180, dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e in particolare l’articolo 5, comma 2, che definisce i compiti cui attende la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei conti con n. 312 del 7 febbraio 2017, recante la “Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione Centrale”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 63, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 21 luglio 2016, n. 145 recante “Disposizioni per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 36 del 16 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 07 maggio 2018, Reg.ne n. 906, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, all’Ambasciatore Sebastiano Cardi;

ATTESO che il predetto ha assunto tali funzioni in data 31 luglio 2018;

VISTO il provvedimento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale n. 1201/66 del 9 gennaio 2019, con il quale è stata adottata la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno 2019;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 17 gennaio 2019, n. 5120/1/BIS di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l'anno finanziario 2019;

RAVVISATA la necessità di individuare delle disposizioni di dettaglio che predeterminino i criteri e le modalità per la concessione di contributi in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter e in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi da parte della DGAP a valere sul Capitolo 3415, piano gestionale 17, nell'ambito della dotazione finanziaria annuale, per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23 ter co. 1 del D.P.R. 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Articolo 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo art. 4:

- i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avviene alla luce degli obiettivi strategici e strutturali della DGAP, approvati nel Piano della Performance, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- 1) *Criteri attinenti alle finalità perseguite tramite l'erogazione del contributo:*
 - Realizzare interventi a sostegno della sicurezza e stabilizzazione in Siria, Iraq, Libia, Yemen ed in altre aree del Mediterraneo e del Medio Oriente;
- 2) *Criteri attinenti al proponente e alla qualità dell'iniziativa:*
 - Capacità del soggetto beneficiario di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1;
 - Capacità dell'iniziativa di rafforzare il ruolo dell'Italia nel settore della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 4. Procedimento

- Il procedimento relativo ai soggetti di cui all'art. 2 sarà attivato su istanza di parte o su proposta degli Uffici/Unità della DGAP per garantire la partecipazione a Fondi ovvero realizzare interventi a sostegno della sicurezza e stabilizzazione in Siria, Iraq, Libia, Yemen ed in altre aree del Mediterraneo e del Medio Oriente.

A) In caso di istanza di parte:

1. Il proponente deve presentare alla DGAP, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:

- a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire;
- b) il programma delle attività;
- e) il prospetto finanziario con l'indicazione delle spese, distinte per macro voci e distinte, altresì, in costi a carico dell'Ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI;
- d) le coordinate del conto di Tesoreria o conto corrente bancario, che deve essere intestato all'ente richiedente, sulle quali accreditare il contributo. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa;
- e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
- f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.

B) In caso di proposta degli Uffici/Unità della DGAP:

- a) gli Uffici/Unità della DGAP potranno farsi promotori della partecipazione italiana a iniziative/progetti che rivestano particolare rilevanza e/o Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità di pace e sicurezza, eventualmente per il tramite delle sedi estere;
- b) lo scambio di corrispondenza tra le sedi estere o gli Uffici/Unità della DGAP e l'Ente beneficiario dovrà consentire l'individuazione dell'iniziativa/progetto e l'entità del contributo stesso ovvero descrivere il Fondo e le attività dello stesso, indicando altresì le finalità del contributo.

2. L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, dai richiedenti di cui all'articolo 2 viene effettuato dalla DGAP, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.

3. Una volta approvato, il contributo può essere assegnato in misura non superiore al 90% del costo complessivo delle attività progettuali.

4. Il contributo a favore dei soggetti di cui all'art. 2 potrà essere erogato in un'unica soluzione anticipata, compatibilmente con la normativa sugli impegni pluriennali ad esigibilità ex art. 34 della L. 196/2009 (IPE). I destinatari del contributo dovranno inviare al termine del progetto/iniziativa, una rendicontazione finale da presentare perentoriamente entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Tale rendicontazione dovrà essere corredata di un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale, che contenga il riepilogo di spese corredate dei documenti giustificativi di spesa, in originale o in copia conforme.

5. La DGAP si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'Ente proponente.

6. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario a conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

Articolo 5. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri.

Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'articolo 23 ter, II co., l'eventuale procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un avviso ad hoc sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it).

Art. 6. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

L'Ufficio curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, provvedendo alla pubblicazione degli estremi degli atti di concessione dei contributi volontari, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

Si approva.

Roma, 18 novembre 2019

Amb. Sebastiano Cardi